



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ovest@regione.piemonte.it
urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

Classificazione: 11.10.20

I dati di Protocollo associati al documento sono
riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di FARIGLIANO (CN)
(inoltrato tramite P.E.C.)

OGGETTO: Riscontro al quesito sull'esatta determinazione della fascia di rispetto di un corso d'acqua pubblico, con riguardo alla normativa paesaggistica di cui al D.Lgs n.42/2004
(Rif. ns. prot. n. 180121 del 24/10/2024)

Con riferimento a quanto richiesto, relativamente alle modalità di definizione geometrica del vincolo paesaggistico stabilito dal D.Lgs. 42/2004 art.142 c.1 lett. c), ai fini dell'istruttoria tecnica di un intervento edilizio, si evidenzia quanto segue.

Sulla questione posta va precisato che la Direzione fornisce pareri interpretativi su questioni generali finalizzate alla corretta applicazione delle norme legislative, nonché dei provvedimenti regionali nelle materie di propria competenza; tali pareri sono resi dagli uffici esclusivamente a titolo collaborativo a Pubbliche Amministrazioni (Comuni per la gran parte), Ordini e Collegi professionali, Associazioni di categoria. Preso atto che, la regolamentazione dell'attività edilizia è competenza dell'Amministrazione Comunale, questa Direzione non può esprimersi sulla correttezza o meno di singole pratiche, che non possono essere tolte alla responsabilità dell'autorità comunale competente.

A fini collaborativi è comunque possibile evidenziare che il vincolo in argomento opera indipendentemente dalla rappresentazione cartografica del corso d'acqua presente sia all'interno del Piano Regolatore che nel Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) che in mappe catastali. A riguardo le norme di attuazione del Ppr approvato, all'art. 45 comma 6, specificatamente recitano: "*Con riferimento ai beni di cui all'articolo 142 del Codice, laddove vi sia contrasto tra la rappresentazione cartografica del bene e la presenza di fatto dello stesso come risultante dalla norma è quest'ultima a prevalere, essendo la tutela ex lege determinata dalla presenza di fatto del bene indipendentemente dalla sua individuazione nel Ppr*".

Per la corretta delimitazione del vincolo occorre quindi far riferimento alla situazione di fatto attenendosi, per la modalità di calcolo, a quanto stabilito nell'allegato C alle norme del Ppr, denominato: "*Delimitazione delle fasce di cui all'articolo 142, comma 1, lettera B) e C) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004)*".

Con l'occasione si rammenta che le previsioni e le prescrizioni riportate all'art.14 c.11 del Ppr (relative al sistema idrografico) sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici.

Altresì si evidenzia che alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr> sono riportati, i contatti a cui rivolgersi per approfondimenti e negli allegati, i “*Quesiti ricorrenti e di interesse generale sulla perimetrazione dei beni paesaggistici*” aventi specifiche indicazioni in merito ai beni tutelati ai sensi dell’art.142 del Codice.

Quanto sopra viene espresso a titolo collaborativo, fermo restando che ogni decisione in merito spetta all’amministrazione comunale chiamata per legge ad esprimersi.

Distinti Saluti

*Il Dirigente del Settore
(arch. Alessandro Mola)*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:

Ivo Ceresa tel. 011 432 2742

Salvatore Cernigliaro tel. 011 432 2534